

## **Procedure per la domanda, la concessione e la revoca del riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici**

(Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6, art. 10 e deliberazione della Giunta regionale n. 2326 del 2010)

### **Presentazione della domanda di riconoscimento**

#### **Dove presentare la domanda**

La domanda di riconoscimento deve essere presentata a: Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti – Struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico – Località Autoporto, 32 – 11020 Pollein.

#### **Come presentare la domanda**

La domanda deve essere:

- scritta secondo i modelli predisposti dall'assessorato (i modelli possono essere scaricati dal canale tematico “Turismo” del sito regionale, alla pagina **<http://tinyurl.com/riconoscimento>**, o richiesti alla struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico)
- firmata dal legale rappresentante del raggruppamento di operatori turistici che presenta la domanda di riconoscimento (se consorzio o associazione) o dal legale rappresentante dell'impresa mandataria (se associazione temporanea di imprese)
- completata con una marca da bollo da € 16
- consegnata a mano o spedita, con raccomandata postale o con corriere o con fax (in ogni caso come data di presentazione della domanda varrà sempre il timbro di ricezione apposto dall'ufficio archivio dell'assessorato).

Alla domanda devono essere allegati:

- copia conforme dello statuto (se il raggruppamento richiedente è un consorzio o un'associazione)

- certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio (o equivalente in caso di associazione)
- copia conforme dell'atto costitutivo, redatto e sottoscritto da un notaio e registrato *oppure* dichiarazione di intenti a costituirsi in associazione temporanea di imprese entro 10 giorni dall'ottenimento del riconoscimento regionale (se il raggruppamento richiedente è un'associazione temporanea di imprese o intende costituirsi come tale)
- elenco dei soci del raggruppamento (con nome, tipo di attività e sede operativa di ciascun socio)
- copia del regolamento interno (patto tra i produttori), in caso di domanda di riconoscimento come raggruppamento di prodotto.

### **Quando presentare la domanda**

La domanda di riconoscimento può essere presentata in qualunque momento.

### **Procedimento di riconoscimento**

La struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico completa il procedimento di riconoscimento entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Responsabile del procedimento di riconoscimento è il dirigente della struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico, che:

- informa il raggruppamento richiedente dell'avvio del procedimento, con comunicazione personale scritta al rappresentante legale del raggruppamento (o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di imprese)
- adotta il provvedimento di riconoscimento (o di non riconoscimento)
- comunica al raggruppamento richiedente il provvedimento di riconoscimento (o di non riconoscimento) entro 10 giorni dalla sua adozione, indicando anche il termine e l'autorità cui il raggruppamento richiedente può eventualmente ricorrere.

### **Domanda incompleta**

Se la domanda è incompleta, il responsabile dell'istruttoria informa il raggruppamento richiedente, che ha 10 giorni di tempo per integrare la documentazione. Il termine di 30 giorni per completare il procedimento di riconoscimento decorrerà nuovamente allo scadere dei 10 giorni (o dalla data di ricevimento della documentazione mancante, se antecedente).

## **Mancato riconoscimento**

Prima di adottare un eventuale provvedimento di non riconoscimento, il dirigente della struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico comunica al raggruppamento richiedente i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda di riconoscimento. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il raggruppamento richiedente può presentare per iscritto le proprie osservazioni, anche allegando documenti. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento per 10 giorni o fino all'eventuale presentazione delle osservazioni da parte del raggruppamento richiedente.

## **Obblighi dei raggruppamenti riconosciuti**

I raggruppamenti riconosciuti devono comunicare alla struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico ogni variazione intervenuta ai propri requisiti minimi di riconoscimento<sup>1</sup> o l'eventuale scioglimento del raggruppamento, entro 15 giorni dal verificarsi della variazione o dello scioglimento.

I raggruppamenti riconosciuti che al momento della presentazione della domanda di riconoscimento avevano dichiarato l'intenzione di costituirsi in associazione temporanea di imprese, devono presentare copia conforme dell'atto costitutivo, redatto e sottoscritto da un notaio e registrato, entro 10 giorni dalla costituzione dell'associazione temporanea di imprese, pena la revoca del riconoscimento.

## **Validità e revoca del riconoscimento**

### **Validità del riconoscimento**

Il riconoscimento è valido per 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di riconoscimento.

### **Revoca del riconoscimento**

Nel corso del quinquennio di validità, il riconoscimento è revocato con provvedimento del dirigente della struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico:

- se da controlli effettuati dalla struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico risulta la non veridicità delle dichiarazioni rese dal raggruppamento nella domanda di riconoscimento
- se il raggruppamento riconosciuto si scioglie
- se il raggruppamento riconosciuto non soddisfa più i requisiti minimi di riconoscimento<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> I requisiti minimi — stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente (legge regionale n. 6 del 2001, articolo 10, comma 3) — sono pubblicati nel canale tematico “Turismo” del portale regionale, alla pagina <http://tinyurl.com/riconoscimento>.

<sup>2</sup> La struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico può disporre controlli periodici per verificare la sussistenza dei requisiti minimi di riconoscimento in capo ai raggruppamenti riconosciuti.

Responsabile del procedimento di revoca del riconoscimento è il dirigente della struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico, che:

- informa il raggruppamento dell'avvio del procedimento, con comunicazione personale scritta al rappresentante legale del raggruppamento (o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di imprese)
- adotta il provvedimento di revoca del riconoscimento
- comunica al raggruppamento destinatario il provvedimento di revoca del riconoscimento entro 10 giorni dalla sua adozione, indicando anche il termine e l'autorità cui il richiedente può eventualmente ricorrere.

Con la comunicazione di avvio del procedimento, il dirigente della struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico comunica al richiedente i motivi della revoca del riconoscimento. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il raggruppamento richiedente può presentare per iscritto le proprie osservazioni, anche allegando documenti. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento per 10 giorni (o fino all'eventuale presentazione delle osservazioni da parte del raggruppamento richiedente).

Il termine per la conclusione del procedimento di revoca del riconoscimento è di 60 giorni.

### **Effetti della revoca del riconoscimento**

A far data dal provvedimento di revoca del riconoscimento, il raggruppamento è soggetto ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo per la vendita diretta al pubblico, anche se la vendita è limitata ai servizi prodotti dai propri associati.